Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 282 del 2 dicembre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 267

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni concernenti la dichiarazione di notevole interesse pubblico di talune aree.

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2008.

Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del quartiere Feltre (art. 136, lettere *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/8311).

IL SEGRETARIO

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 2 del 31 marzo 1993, della Commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 57/1985 poi sostituita dalla legge regionale n. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta definisce la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del Quartiere Feltre in Comune di Milano e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 2 del 31 marzo 1993 della Commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali all'albo pretorio del Comune di Milano in data 23 giugno 1993;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 25 febbraio 2008, della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78, legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Quartiere Feltre, in comune di Milano, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 25 febbraio 2008 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del Comune di Milano in data 1° aprile 2008;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce l'area quale interessante esempio di quartiere degli anni '50, in cui architettura e natura concorrono alla definizione di uno spazio abitativo qualificato, che si distingue per l'unitarietà dei caratteri tipo-morfologici, la bassa densità abitativa degli episodi residenziali e soprattutto per il rapporto di forte interrelazione e integrazione tra spazi verdi ed edifici, rapporto che si è consolidato e qualificato con la crescita del patrimonio arboreo a suo tempo messo a dimora;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e s.m.i, n. 42 Parte terza, Titolo I, capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, il Quartiere Feltre in comune di Milano per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'Allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1 punto 2 - «Esatta perimetrazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'Allegato 2 «Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi» che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e di trasmettere la stessa al comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica del "Quartiere Feltre" in Comune di Milano

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

L'insediamento costituisce un interessante esempio di quartiere "autosufficiente degli anni 50": si distingue per l'unitarietà dei caratteri tipo-morfologici, la basse densità abitativa degli episodi residenziali e soprattutto per il rapporto di mutua compenetrazione tra spazi verdi ed edifici, rapporto che si è qualificato con la crescita del patrimonio arboreo a suo tempo messo a dimora. Si configura quindi quale intervento innovativo in cui architettura e natura concorrono alla definizione di uno spazio abitativo qualificato.
Le aree verdi che si sviluppano tra gli edifici, taluni anche di rilevante dimensione, rivestano un ruolo importante dal punto di vista paesaggistico sia in riferimento alle intrinseche qualità vegetazionali sia in riferimento alla continuità e permeabilità delle stesse che permettono di percepire notevoli scorci prospettici anche grazie al rispetto della scelta progettuale originaria di forte limitazione delle recinzioni e alla evidente continuità percettiva con il Parco Lambro e le aree verdi che costeggiano il Fiume.
La salvaguardia e valorizzazione dei caratteri connotativi distinti di detto insediamento richiedono una specifica attenzione nella definizione degli interventi su edifici, spazi pubblici e aree verdi al fine di tutelare l'unitarietà dei caratteri tipo-morfologici e meterici degli edifici, l'elevata permeabilità percettivo-visuale dell'ambito nel suo complesso e le connotazioni paesistico-ambientali del patrimonio arboreo.

PUNTO 2

ESATTA PERMETRAZIONE DELL’AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Isolato compreso tra il fiume Lambro e le vie Feltre, Rombon, Crescenzago.
I sedimi delle vie citate sono esclusi dall’ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico

PERIMETRO AMBITO DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO.
art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Disciplina per l'ambito di tutela paesaggistica del Quartiere Feltre in Comune di Milano

Alcune premesse

I criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Sono quindi mirati a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d' intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Interventi sugli edifici

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici dell'insediamento residenziale originario, con conseguente scelta coerente di materiali, colori di finitura e serramenti:
  - eventuali modifiche di facciata dovranno essere studiate in progetti che riguardino l'intero edificio e non singole unità immobiliari, tenendo comunque conto anche dell'omogeneità architettonica e stilistica dell'insediamento;
  - le modifiche di singoli edifici che comportino una evidente alterazione dei caratteri cromatici, materici, e compositivi originari dovranno essere verificate in riferimento all'intero comparto tipologicamente e architettonicamente omogeneo di riferimento;
  - l'introduzione di eventuali nuovi volumi, anche accessori, deve essere valutata anch'essa all'interno di progetti organici relativi all'intero comparto tipologicamente e architettonicamente omogeneo di riferimento.

- Nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti superfetativi invasivi, gli interventi di modifica potranno prevedere l'eliminazione di tali elementi e la riorganizzazione compositiva della facciata al fine di recuperarne l'originario aspetto o comunque renderlo più coerente con i caratteri propri dell'insediamento.

Interventi su sottotetti e coperture

- Gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente e coerentemente gli aspetti architettonici dell'intero edificio - da intendersi quale intero sviluppo del corpo di fabbrica indipendentemente da eventuali suddivisioni condominiali -. Sono comunque da evitare soluzioni compositive e stilistiche estranee a questo brano di paesaggio urbano. E' pertanto da escludersi la realizzazione di abbaini, sono invece ammessi lucernari a filo e terrazzi a tasca di dimensioni contenute, posizionati in asse con le aperture sottostanti, senza modifica dei caratteri geometrici e materici complessivi delle falde. In alternativa, è ammesso l'innalzamento delle murature perimetrali, fino al raggiungimento dell'altezza minima di legge, con riproposizione di falde coerenti con quelle originarie per pendenza, caratteri morfologici e materici e previsione delle aperture in facciata in asse e complanari con quelle esistenti.

Interventi sui piani terra

- Gli interventi di trasformazione dei piani terra dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che riguardi l'intero edificio, tenendo presente il rapporto con gli edifici contigui o prospicienti che partecipano alla definizione della stessa scena urbana. Dovranno essere presi in considerazione gli aspetti compositivi, il rapporto base/altezza delle aperture originarie, i materiali di finitura, i caratteri decorativi, nonché la percepibilità delle facciate dagli spazi di uso pubblico.

- Gli esercizi commerciali presenti all'interno del comparto tutelato potranno esporre insegne, purchè disposte sulle facciate parallelamente alle stesse, evitando tipologie a totem o a bandiera. Dovrà essere posta particolare cura nell'installazione delle insegne, di luci, colori, telecamere e relative strutture, al fine di non alterare negativamente le caratteristiche architettoniche e cromatiche dell'edificio o degli edifici limitrofi o antistanti.
  E' di massima sconsigliabile l'utilizzo di superfici a specchio o comunque riflettenti.

Impianti tecnologici

- E' esclusa la posa individuale o comune, di apparecchi tecnologici di ogni genere in facciata, sui balconi e in copertura. L'eventuale collocazione di tali impianti, dovrà avvenire sulla base di progetti generali di sistemazione della facciata interessata con particolare attenzione ai materiali, ai colori che la contraddistinguono e al corretto dialogo dei nuovi elementi. La posa dovrà, preferibilmente, interessare parti dell'edificio non visibili da spazi pubblici

Spazi pubblici e tutela del verde

- Salvaguardare e valorizzare le aree verdi pubbliche e private, preservandone la continuità nonché la permeabilità percettiva delle stesse dall'interno e dall'esterno del

quartiere. Qualunque intervento d'arredo urbano, illuminazione e sistemazione dei viali pedonali, dovrà essere valutato all'interno di un progetto organico che assicuri la coerenza di detti manufatti con i caratteri del contesto ed il rispetto del disegno architettonico del quartiere;

- Le recinzioni sono da limitare ai casi di effettiva e ineludibile necessità e comunque non devono pregiudicare la percepibilità del verde e, ove necessarie, sono da prevedersi trasparenti (inferriata con eventuale muretto) o verdi (siepi e rete metallica). L'eventuale sostituzione di quelle esistenti (Scuola Inglese e Scuola dell'infanzia) deve essere attentamente valutata ed essere di massima orientata verso le tipologie sopraindicate.

- Attenta sistemazione e valorizzazione delle aree verdi, nonché salvaguardia delle alberature esistenti, conservando l'impianto delle specie arboree storiche, con eventuali periodici interventi fitosanitari e manutentivi, evitando di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo. In caso di sostituzione dei soggetti arborei occorrerà prevedere le opportune compensazioni che la Commissione per il Paesaggio dovrà attentamente valutare. In questi casi occorrerà presentare idonea documentazione atta ad esplicitare le ragioni per le quali si chiede la sostituzione, indicando dettagliatamente le caratteristiche dei nuovi soggetti arborei da piantare.

- Salvaguardare la continuità della fascia verde lungo il fiume Lambro in via Passo Rolle a contorno e rispetto paesaggistico del quartiere;

- Dovrà essere limitata la posa in opera di cartellonistica di ogni tipo, in particolare dovrà essere rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali e dei coni ottici sui viali interni al quartiere, in ogni caso:
  - è esclusa la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni;
  - è ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  - non è ammessa l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria (cartelloni stradali, murali o striscioni, di qualsiasi dimensione) all'interno dell'ambito e lungo le strade comunali che lo delimitano, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo.

08A08311

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2008.

Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del villaggio Moncalvo (art. 136, lettere *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/8312).

IL SEGRETARIO

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto:

della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 17 marzo 1993, della Commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 57/1985 poi sostituita dalla legge regionale n. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta definisce la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

della successiva deliberazione, di cui al verbale n. 2 del 31 marzo 1993, della medesima Commissione che sostituisce ed integra quanto deliberato il 17 marzo 1993 e definisce la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, con i relativi criteri di gestione, del villaggio Moncalvo, e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 2 del 31 marzo 1993 della Commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali all'albo pretorio del Comune di Milano in data 23 giugno 1993;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 25 febbraio 2008, della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78, legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del villaggio Moncalvo, in comune di Milano, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, costituita da specifici criteri di gestione degli interventi in aggiornamento e sostituzione di quelli deliberati con il verbale n. 2 del 31 marzo 1993;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 25 febbraio 2008 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del comune di Milano in data 1° aprile 2008;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce nel villaggio Moncalvo la particolare omogeneità e i pregevoli caratteri stilistici degli edifici, quale testimonianza storica da salvaguardare. L'isolato costituisce infatti un interessante esempio di architettura di inizio secolo legato alla nascita della civiltà industriale nella città di Milano e conserva ancora oggi intatte alcune peculiari caratteristiche architettoniche e un calibrato rapporto tra architettura, spazi comuni ed aree destinate a verde;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e s.m.i, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, il villaggio Moncalvo in comune di Milano per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'Allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1 punto 2 - «Esatta perimetrazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'Allegato 2 «Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi», che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa al comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica del "Villaggio Moncalvo" in Comune di Milano

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Il "Villaggio Moncalvo" costituisce una pregevole testimonianza, più volte ripetuta nel tessuto edificato di Milano, del rapporto dialettico tra esigenze lavorative e riconoscimento della dignità di coloro che hanno dedicato la propria attività ad iniziative industriali.
La particolare omogeneità del complesso e i caratteri stilistici degli edifici rappresentano una testimonianza da salvaguardare. Il villaggio costituisce infatti un interessante esempio di architettura di inizio secolo, legato alla nascita della civiltà industriale nella città di Milano e conserva ancora oggi intatte alcune peculiari caratteristiche architettoniche e un calibrato rapporto tra architettura, spazi comuni ed aree destinate a verde. Le decorazioni degli edifici sono improntate all'essenzialità e si ripetono molto simili in tutti gli immobili.
La composizione delle facciate ricerca una simmetria mai rigida e sgradevole, dato il contenuto gioco di volumi che caratterizza la massa degli edifici e che ricorda il neo-romanico di inizio secolo. Al di sopra di uno zoccolo intonacato che inquadra le finestre del seminterrato si trova il primo piano, trattato spesso a finto bugnato o scandito da fasce orizzontali, qualche volta semplicemente intonacato. Il secondo piano presenta nella quasi totalità dei casi una semplice decorazione reticolare tipica dell'epoca, che si discosta di poco nel colore dal resto dell'edificio. Le fasce marcapiano sono costituite da secche linee sottili nelle case bi - e quadri - familiari, sono inesistenti nel "casone", mentre hanno l'aspetto di una fascia continua decorata a motivi floreali sulle schiere. La stessa fascia decorata fregia il cornicione di tutti gli edifici escluso il "casone" costituendo una dignitosa imitazione delle decorazioni liberty a motivi floreali tipiche delle villette urbane borghesi del periodo. In alcuni casi la stessa influenza liberty è percepibile nelle sottili modanature in stucco che incorniciano sobriamente le finestre.

All'interno dell'isolato gli spazi pubblici (stradine, piazzetta e cortili) sono segnati da file di alberature a formare viali dai quali si gode la vista degli spazi interni ad ogni lotto, composti a giardino e a cortili alberati a circondare le abitazioni. Le recinzioni semiaperte in ferro battuto e cemento consentono inoltre di percepire la continuità del rapporto tra verde pubblico e privato.

L'isolato nel suo insieme si qualifica e connota quale bene paesaggistico per la sua forte riconoscibilità e unitarietà, derivanti dalle specifiche connotazioni architettoniche e tipologiche che ne definiscono il carattere di rilevanza anche in riferimento al valore di testimonianza storica, e che si differenzia in tal senso dalle diverse connotazioni del tessuto urbano circostante.

PUNTO 2

ESATTA PERMETRAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Isolato delimitato:

- a Nord dalle recinzioni delimitanti verso via Anguissola le aree di pertinenza del complesso edilizio;
- a Sud dai mappali (esclusi dal vincolo) 199-200 foglio 427 C.T., dal tratto interno della via Moncalvo e dai mappali (esclusi dal vincolo) 89-90 foglio 427 C.T.;
- a Ovest dalle recinzioni delimitanti verso la via Desenzano le aree di pertinenza del complesso edilizio;
- a Est dalle case a schiera costruite a destra della via Moncalvo con i loro giardini posteriori a confine con i mappali 25-38-225-228-230-99-238 foglio 427 C.T. (questi esclusi)

PERIMETRO AMBITO DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Disciplina per l'ambito di tutela paesaggistica del Villaggio Moncalvo in Comune di Milano

Alcune premesse

I criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Sono quindi mirati a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d' intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Ai sensi degli artt. 11 e 50 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i. , affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali e come tali l'eventuale rimozione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soprintendente B.A.P. competente;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

TUTELA DEGLI AMBITI ALL'INTERNO DEL "VILLAGGIO MONCALVO"

Edifici e cortine edilizie

- Al fine di permettere la continuità del godimento del rapporto tra pieni e vuoti e quindi tra spazi edificati e verdi, deve essere garantita la conservazione degli spazi liberi e delle sagome degli edifici, nonché del disegno delle facciate nel loro rapporto di pieni e vuoti.

- Ai fini della conservazione dell'effetto paesaggistico complessivo, devono essere salvaguardati gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari degli edifici.

  - Nella manutenzione ordinaria degli edifici devono essere usati i materiali originari costitutivi: intonaco civile con coloritura superficiale e graffiti, marcapiani e riquadrature delle finestre, disegno e finitura dei serramenti, devono inoltre essere rispettati tutti gli elementi decorativi presenti.

  - Gli interventi di manutenzione straordinaria, con modifiche di facciata, compresa la installazione di elementi oscuranti, tettoie, adeguamenti tecnologici, nuove

aperture o modifica di componenti o finiture, devono essere studiati rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intero prospetto, e nel rispetto dell'organizzazione compositiva dello stesso, vale a dire: allineamento delle facciate, ritmico ripetersi delle aperture, caratteri stilistici, materici e cromatici.

- Nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti superfetativi invasivi, gli interventi di modifica potranno prevedere l'eliminazione di tali elementi e la riorganizzazione compositiva della facciata al fine di recuperarne l'originario aspetto o comunque renderlo più coerente con i caratteri propri del complesso.

Interventi su sottotetti e coperture

- Gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente l'intero edificio, conservando caratteri geometrici e materici delle falde e dei prospetti, introducendo, preferibilmente su fronti non affacciati su spazi pubblici, lucernari a filo allineati tra loro in orizzontale, ad una distanza dal filo facciata di massima non inferiore a 1,00 ml., e in verticale in asse e allineati con le aperture sottostanti. L'apertura di lucernari e di finestre in inclinazione di falda sulle strade e piazze pubbliche è consentita a condizione che vengano rispettate le regole di allineamento orizzontale e verticale sopraindicate e che non interessino nel complesso una superficie superiore al 5% della superficie dello sviluppo della falda su cui insistono. E' inoltre consigliabile che le singole aperture non superino ciascuna la superficie di mq 1. In alternativa, dove la sagoma attuale dell'edificio e l'altezza del sottotetto lo permettano, è ammessa la realizzazione di finestre in asse e allineate con quelle esistenti sulle murature perimetrali, all'interno di un progetto che consideri l'intero prospetto.

Impianti tecnologici e complementi d'arredo

- L'apposizione in facciata di apparati e impianti tecnologici, quali condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas, può alterare in modo significativo gli aspetti compositivi e i caratteri architettonici degli edifici. Tali apparati e impianti devono pertanto essere preferibilmente collocati su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, e comunque essere limitati il più possibile nel numero e posizionati secondo regole che tengono conto, per ogni edificio, del migliore inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti, e nel caso dei tubi della rete di distribuzione del gas, adeguarsi ai colori della facciata appoggiandosi, ove possibile, ad elementi di partitura della medesima già esistenti

Spazi pubblici e tutela del verde

- Salvaguardia dei coni ottici e della percepibilità dei viali alberati all'interno del quartiere. Qualunque intervento d'arredo, illuminazione, sistemazione viaria e pavimentazione, dovrà essere valutato all'interno di un progetto organico che assicuri

la coerenza di detti manufatti con i caratteri del contesto ed il rispetto del disegno architettonico del quartiere;

- Gli interventi sulle recinzioni devono di massima basarsi sul ripristino della tipologia originaria che contraddistingue il Villaggio e ove differenti, come lungo alcune porzioni del limite esterno, sono comunque da prevedersi trasparenti e coerenti con le caratteristiche dei manufatti originari (inferriata analoga a quelle originarie presenti, con eventuale muretto, o siepi e rete metallica).

- Attenta sistemazione e valorizzazione delle aree verdi, nonché salvaguardia delle alberature esistenti, conservando l'impianto delle specie arboree storiche, con eventuali periodici interventi fitosanitari e manutentivi, evitando di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo. In caso di sostituzione dei soggetti arborei occorrerà prevedere le opportune compensazioni che la Commissione per il Paesaggio dovrà attentamente valutare. In questi casi occorrerà presentare idonea documentazione atta ad esplicitare le ragioni per le quali si chiede la sostituzione, indicando dettagliatamente le caratteristiche dei nuovi soggetti arborei da piantare.

- Dovrà essere limitata la posa in opera di cartellonistica di ogni tipo, in particolare dovrà essere rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali e dei coni ottici sui viali interni al quartiere:
  - è comunque esclusa la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni;
  - è ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  - non è ammessa l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria (cartelloni stradali, murali o striscioni, di qualsiasi dimensione) all'interno dell'ambito assoggettato a tutela e lungo le strade che lo delimitano, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo, anche temporaneo.
  - Al fine della tutela delle connotazioni architettoniche degli edifici (cornici, marcapiani, lesene ecc…), gli esercizi artigianali/commerciali, laddove presenti, non potranno esporre insegne sulle facciate. Gli eventuali loghi e targhe, da esporre sulle recinzioni, devono essere di dimensioni contenute, rapportate alle proporzioni degli elementi architettonici presenti, evitando le tipologie a totem o a bandiera.

08A08312

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2008.

Comune di Varese - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del quartiere ex Cagna di Biumo Inferiore (art. 136, lettere *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004). (Deliberazione n. VIII/8313).

IL SEGRETARIO

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

la legge regionale n. 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni paesaggistici;

Dato atto:

della deliberazione, di cui al verbale del 23 novembre 1989, della Commissione provinciale di Varese per la tutela delle bellezze naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 57/1985 poi sostituita dalla legge regionale n. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta definisce la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del quartiere ex Cagna a Biumo Inferiore in comune di Varese e ne propone l'inserimento nell'elenco relativo all'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ora art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale 23 novembre 1989 della Commissione provinciale di Varese per la tutela delle bellezze naturali all'albo pretorio del Comune di Varese in data 22 dicembre 1989;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 dell'11 febbraio 2008, della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Varese, nominata ai sensi dell'art. 78, legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il quartiere ex Cagna a Biumo Inferiore in comune di Varese, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 dell'11 febbraio 2008 della Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Varese, all'albo pretorio del comune di Varese in data 14 aprile 2008;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce l'isolato in esame, se pur caratterizzato da edifici di diversa epoca, quale ambito di particolare sensibilità paesistica in quanto costituisce un apprezzabile quadro naturale d'insieme con l'ambiente circostante, caratterizzato dal giardino e dalla piccola collina retrostanti e per avere salvaguardato gli elementi originari stilistici, materici e compositivi degli immobili, creando un giusto equilibrio architettonico tra le parti;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e s.m.i., n. 42 Parte terza, Titolo I, capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, il quartiere ex Cagna a Biumo Inferiore in comune di Varese, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'Allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1 punto 2 - «Esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'Allegato 2 «Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi» che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i..

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e di trasmettere la stessa al comune di Varese, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica del "Quartiere ex Cagna" a Biumo Inferiore in Comune di Varese

PUNTO 1

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Il complesso degli edifici in questione, pur senza raggiungere, dal punto di vista architettonico, valori di rilievo in relazione a taluni elementi che lo compongono, presenta un notevole interesse paesaggistico, costituendo un apprezzabile quadro naturale d'insieme con l'ambiente circostante caratterizzato dal giardino e dalla piccola collina retrostanti.
Il maggior valore storico-architettonico è attribuito ancora oggi alla chiesa della Madonnina in Prato, vincolata ai sensi della L. 1089/39, adiacente all'edificio di impianto ottocentesco, noto come Villa Cagna.
Nonostante l'area della ex Villa Cagna sia stata interessata da un processo edilizio di trasformazione, ha mantenuto nel complesso le caratteristiche tipologiche, compositive ed architettoniche dei precedenti edifici.

La perimetrazione dell'area sottoposta a tutela definisce un isolato caratterizzato da due porzioni ben distinte, la parte più vicina alla chiesa conserva linee compositive e planivolumetriche dell'originario immobile, la parte che si affaccia su via Carcano angolo via Cairoli è occupata da un complesso edilizio risalente agli anni '60, che non presenta elementi di particolare pregio architettonico ma che interfaccia direttamente con la parte dell'isolato paesisticamente più connotata.
Nella porzione ovest dell'isolato, caratterizzata dagli elementi stilistici storici dell'originario immobile, sono ancora presenti gli aspetti tipologici e compositivi del medesimo, sono stati salvaguardati i due corpi edilizi di quattro piani posti verso il parco, interconnessi da un corpo basso di due piani fuori terra prospiciente la via Cairoli, è stato riproposto il giardino interno che ha in parte conservato, come in origine, un'area verde adibita a giardino, in parte è stato trasformato a seguito della realizzazione di posti auto sia interrati che fuori terra.

Nel complesso l'isolato si configura quale ambito di particolare sensibilità paesistica, per avere salvaguardato gli elementi originari stilistici, materici e compositivi dell'originario impianto ottocentesco (ex Villa Cagna) e aver creato un giusto equilibrio tra le parti ed un armonioso rapporto tra costruito e spazi verdi.

PUNTO 2

ESATTA PERMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Area compresa tra le vie Cairoli a nord, via Garibaldi e Piazza Madonnina in Prato a ovest, via Arconati a sud e da un edificio realizzato presumibilmente negli anni '60 (via Carcano) e relativa area di pertinenza a est. I sedimi delle vie citate sono esclusi dall'ambito oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

PERIMETRO AMBITO DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO.
art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Disciplina per l'ambito di tutela paesaggistica del Quartiere ex Cagna a Biumo Inferiore in Comune di Varese

Premessa

I presenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

- gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.Lgs. 42/2004 dalle Soprintendenze competenti;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Cautele relative agli edifici già sottoposti all'intervento di recupero e restauro

- Tutti gli interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici degli edifici stessi, con conseguente scelta coerente di materiali e dei colori di finitura;

- Eventuali modifiche di facciata (adeguamenti tecnologici, nuove aperture o modifica di componenti o finiture) devono essere studiate rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intera facciata;

- Gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente salvaguardando l'immagine complessiva dei fronti dell'edificio sia per quanto riguarda la partizione della forometria, che l'altezza complessiva dei fronti stessi. L'andamento delle coperture non potrà subire alterazioni tipologiche in grado di modificarne l'aspetto esteriore dello stesso;

- Qualunque intervento di trasformazione deve comunque tenere in considerazione la composizione discontinua degli elementi alti che caratterizza l'intero isolato;

- Dovrà essere comunque tutelata e conservata l'area verde interna all'isolato, che si configura quale polmone verde in un ambito fortemente urbanizzato;

- Eventuali strutture a pergolato finalizzate ad incrementare la vivibilità ed il confort del piano terrazza, prospiciente la via Cairoli, dovranno essere realizzate con attrezzature leggere e rimovibili al fine di non alterare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Cautele relative agli interventi sui piani terra relativi al corpo prospiciente la via Cairoli

- Gli interventi di trasformazione dovranno essere realizzati sulla base di un progetto generale che riguardi l'intero edificio, tenendo presente i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi, nonché la percepibilità delle facciate dagli spazi di uso pubblico.

- Gli interventi che modificano le luci esistenti, dovranno rispettare il rapporto base/altezza delle aperture, i caratteri morfologici e stilistici del piano terra, nonché i materiali di finitura.

- Dovrà essere posta particolare cura nell'installazione di insegne, luci, colori, telecamere e relative strutture, al fine di non alterare negativamente le caratteristiche dell'edificio.

- Altrettanta cura dovrà essere posta nelle operazioni di eventuali rifacimenti della pavimentazione dei percorsi pedonali, della posa di segnaletica sia stradale che pubblicitaria e dell'illuminazione pubblica, al fine di rispettare i caratteri architettonici, materici e compositivi dell'edificio.

Gestione e riqualificazione paesaggistica degli edifici di più recente edificazione

Per quanto riguarda la trasformazione degli edifici di edilizia più recente, posti nella porzione est dell'isolato, dovranno essere prese particolari precauzioni come di seguito indicato:

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con modifiche di facciata, compresa la installazione di elementi oscuranti, tettoie, adeguamenti tecnologici, nuove aperture o modifica di componenti o finiture, devono essere studiate rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intero prospetto, tenendo in attenta considerazione l'organizzazione compositiva dello stesso, vale a dire: partizione, caratteri stilistici, materici e cromatici.

- Per quanto riguarda le opere di sistemazione più significative, dovrà essere studiato un progetto unitario di riqualificazione complessiva del comparto, le scelte compositive dovranno essere coerenti con lo stile architettonico degli edifici di più antica formazione, anche in considerazione della stretta relazione con gli stessi.

08A08313

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803233/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.